

LA REVISIONE DEL CODICE CIVILE:
SEMPLIFICAZIONE EREDITARIA
E CERTIFICATO SUCCESSORIO

Prof. FABIO PADOVINI

Ordinario di diritto civile nell'Università di Trieste

1. Il disegno di legge delega per la revisione del codice civile, d'iniziativa governativa, n. 1151, fra gli Atti del Senato, non si concentra, com'è noto, soltanto su temi classici del diritto delle obbligazioni e dei contratti, ma si propone di intervenire anche in settori diversi, come il diritto di famiglia e le successioni per causa di morte.

In quest'ultimo, più ristretto, ambito il disegno di legge immagina, all'art. 1, lett. e), che il Governo sia "delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della (presente) legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e integrazione del codice civile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: ... e) introdurre misure di semplificazione ereditaria, in conformità al certificato successorio europeo".

Per certo, l'ambito delle integrazioni al codice così immaginato tocca temi di nicchia, in apparenza nuovi per l'ordinamento nazionale, ma purtuttavia non può non apprezzarsi la valutazione che è alla base della proposta: la circolazione dei beni esige, nella società attuale, strumenti moderni anche per la prova - con una formula di sintesi - della qualità di erede.

2. Anzitutto e in via preliminare, meritano di essere segnalati i confini della prospettata novella.

La lettera della disposizione impiega, invero, due locuzioni - semplificazione ereditaria e conformità al certificato successorio europeo - come se si trattasse di una endiadi.

In realtà, semplificazione ereditaria è una nozione incerta, rispetto alla quale l'introduzione di un certificato successorio rappresenta - con una valutazione benevola sul piano interpretativo - soltanto uno fra i tanti possibili contenuti.

Per altro verso, non è dubbio che l'odierno sistema successorio abbia bisogno - accanto a riforme strutturali delle regole sulla tutela dei legittimari e sulle successioni

legittime, oltreché sulle vocazioni testamentarie - di interventi riformatori anche nella parte generale.

Si pensi alla oramai indilazionabile abrogazione dell'art. 473 c.c., che tuttora impone alle persone giuridiche l'accettazione delle eredità con beneficio d'inventario e che rappresenta un relitto normativo, come si è già segnalato, generando soltanto costi amministrativi e vivaci contenziosi, spesso animati da meri interessi patrimoniali.

Si pensi, ancora, a tutta la disciplina sul beneficio di inventario, immaginato quale fenomeno marginale, ma oggi assai diffuso, che troppo delude i creditori invece di offrire ad essi una equilibrata protezione.

Purtuttavia, la delega non sembra abbracciare interventi di semplificazione che siano estranei all'introduzione di un certificato successorio, perché la "conformità al certificato successorio europeo" rappresenta, al contempo, sia criterio di esercizio della delega sia, ed altresì, mezzo di individuazione dei confini propri alla delega normativa.

Anche se la semplificazione ereditaria rimane un ambito di intervento legislativo cui sarebbe opportuno estendere una seria riflessione.

3. Così fissati i confini del prefigurato intervento legislativo, conviene manifestare da subito una valutazione favorevole rispetto alla proposta di introdurre nell'ordinamento interno un certificato successorio nazionale: in tale senso militano una pluralità di ragioni concorrenti.

Lo strumento consente di adeguare la realtà normativa alla odierna realtà sociale ed economica, che registra una sempre meno agevole identificazione degli eredi. Invero, la crescente frequenza della circolazione delle persone e l'aumento delle ricchezze individuali, insieme al superamento del modello classico della successione legittima, rendono non più realistico il ricorso allo strumento dell'atto di notorietà, il quale si fonda sulla conoscenza di un dato storico in un ambiente predeterminato, ma non ha un intrinseco valore probatorio.

Al contempo, lo strumento consente di adeguare la realtà normativa interna a quella diffusa negli ordinamenti continentali, dove un certificato successorio, quale mezzo di prova della qualità di erede, esiste da lungo tempo, come in Germania e in Austria, oppure è stato introdotto di recente, come in Francia.

Si adegua, ancora, la realtà normativa interna a quella europea non solo prevenendo discriminazioni alla rovescia, ma piuttosto evitando distonie sistematiche ad esempio

quanto alla trascrizione degli acquisti per causa di morte, in relazione ai quali oggi si ritiene - addirittura, in ambito tavolare - che il certificato successorio europeo sia titolo sufficiente per dare corso alla esecuzione della pubblicità immobiliare.

Più in generale, poi, l'introduzione di un certificato successorio consentirebbe di superare - sia pure non in modo compiuto - la odierna dicotomia, di diritto interno, tra regime generale di impianto francese, privo di strumenti dedicati alla prova della qualità di erede, e regime vigente nei territori dove è stato mantenuto il sistema pubblicitario dei libri fondiari, dove esiste tuttora il certificato di eredità, di derivazione austriaca, concepito in funzione servente rispetto alla intavolazione degli acquisti per causa di morte.

Su un piano più ampio, ancora, la novella legislativa potrebbe cercare di risolvere una pluralità di problemi - dalla pubblicità degli acquisti per causa di morte alla tutela dei terzi acquirenti dall'erede apparente -, oggi più rilevanti che nel passato.

La novella prospettata contribuirà, insomma, a colmare una lacuna del nostro ordinamento, che gli interpreti segnalavano da molto tempo e che l'Italia sembrava voler affrontare già quarant'anni fa, quando ratificò la Convenzione dell'Aja, risalente al 1973, rimasta però senza attuazione.

L'odierna proposta di integrazione del codice civile appare, allora, meritevole di una valutazione per ogni profilo positiva.

4. La bozza di legge delega sembra fissare due soli principi da rispettare nella elaborazione dei decreti delegati.

Da un lato, l'introduzione del certificato successorio dovrà avvenire nell'ambito di una revisione e integrazione del codice civile.

D'altro lato, il certificato successorio dovrà essere modellato sul calco del certificato successorio europeo.

I due criteri direttivi si risolvono, così, in una indicazione topografica e nella individuazione del modello cui il nuovo istituto dovrà conformarsi.

5. La collocazione del certificato successorio nel corpo del codice civile appare soluzione condivisibile: il legislatore francese seguì, con la riforma del 2002, proprio la stessa strada, dedicando all'*acte de notoriété* in materia successoria - equivalente ai certificati di eredità con matrice tedesca o austriaca - i nuovi artt. 730 ss. del *code civil*.

Del resto, lo strumento ha una portata generale, perché non si limita a individuare eredi e legatari, ma anche e più in generale i soggetti cui sono attribuiti compiti genericamente gestori e dei beni ereditari, sicché la sua collocazione nel codice civile appare coerente rispetto alle funzioni che gli sono assegnate.

Proprio questa constatazione induce, anzi, a ritenere che la novella dovrebbe essere collocata nella parte generale del libro secondo del codice civile: preferibilmente, quindi, nel titolo primo, fra il capo primo e il capo nono.

La collocazione più coerente sarebbe alla fine del titolo, con la creazione di un nuovo capo, verosimilmente prima o dopo il nono, in ogni caso prima di quello dedicato ai legittimari.

Impropria sembra, invece, una collocazione nei titoli dedicati alle successioni legittime e a quelle testamentarie, perché lo strumento ha una natura generale, che prescinde dal titolo della delazione.

Altrettanto impropria sembra, poi, una collocazione nel titolo quinto, perché, di nuovo, lo strumento prescinde dalla divisione ereditaria ed anzi ben spesso sarà emesso in un momento anteriore.

Forse la collocazione più corretta potrebbe essere subito prima del capo nono, dedicato alla petizione di eredità, perché esso sarebbe seguito e non preceduto dalla disciplina sulla tutela degli acquirenti dall'erede apparente, soprattutto alla luce del nesso tra effetti del certificato successorio e condizione soggettiva degli aventi causa dall'erede apparente.

6. Più articolate sono le considerazioni suggerite dal principio sostanziale fissato nella bozza di legge delega: la necessaria conformità del certificato successorio al certificato successorio europeo.

Su un piano generale - per dir così, negativo - l'introduzione di un certificato successorio nazionale, quale strumento di semplificazione ereditaria, potrebbe forse consentire di immaginare l'abrogazione del certificato d'eredità rilasciato nei territori dove tuttora si applica il regime pubblicitario dei libri fondiari.

La soluzione non sarebbe sconcertante, perché consentirebbe di favorire l'unitarietà dell'ordinamento civile, che l'interprete non può trascurare.

Anzi, questa soluzione consentirebbe di superare la singolarità attuale, dove il certificato successorio europeo è un titolo alternativo al certificato di eredità per

l'intavolazione degli acquisti per causa di morte di beni siti nei territori dove si applica il sistema tavolare.

Sul piano strettamente tecnico un siffatto intervento legislativo suscita l'interrogativo del rispetto dei confini propri alla delega, che non parla di sistema tavolare: purtuttavia, non può non rilevarsi che si tratterebbe in ogni caso - come recita la legge delega - di una semplificazione ereditaria.

Né troppo peso dovrebbe attribuirsi alla circostanza che l'abrogazione della disciplina sul certificato di eredità dovrebbe comportare una parallela revisione della legge tavolare nelle disposizioni dedicate alla pubblicità degli acquisti per causa di morte.

In questa prospettiva, quindi, sarebbe opportuno - ma non indispensabile - che la legge delega venga arricchita con la precisazione che l'introduzione del nuovo istituto debba comportare l'abrogazione dell'odierno certificato di eredità con i necessari adattamenti della legge tavolare.

7. In positivo, la conformità al certificato successorio europeo implica che il certificato interno dovrà essere costruito sulla falsariga dello strumento europeo.

Il criterio della conformità non significa, peraltro, che lo strumento nazionale dovrà rappresentare una replica di quello europeo: in altre parole, non sarà possibile importare nel codice civile le disposizioni dettate dal regolamento 650/2012 UE.

Anche questa soluzione merita di essere condivisa: su un piano minuto, perché il regolamento europeo impiega una tecnica legislativa assai lontana dallo stile del codice; sul piano sistematico, perché previene i dubbi interpretativi che può generare l'importazione testuale di norme provenienti da ordinamenti diversi, soprattutto ove tali norme vengano successivamente novellate nel sistema di provenienza.

All'opposto, la conformità al certificato successorio europeo va intesa come rispetto di tutti i principi fondanti le regole di matrice europea.

Probabilmente, lo stesso principio non implica necessario rispetto di tutte le regole dettate per l'attuazione in Italia del regolamento 650/2012 UE e segnatamente nello spicchio dedicato al rapporto con il sistema tavolare, ma suggerisce il necessario rispetto delle scelte caratterizzanti la attuazione.

8. In concreto, il riferimento al modello del certificato successorio europeo significa che la novella del codice civile dovrà rispettare tutti i principi fondanti della disciplina

europea: dalla necessità di una domanda ai contenuti di istanza e certificato, dagli effetti propri dello strumento alla revocabilità dell'atto.

Inoltre, sembra che potrà replicarsi anche la soluzione già prescelta per l'attuazione in Italia del regolamento 650/2012: la attribuzione ai notai della competenza al rilascio, con un intervento giurisdizionale soltanto nella eventuale fase di reclamo.

Su un piano più minuto potrà immaginarsi di ricalcare l'impianto prescelto dal regolamento 650/2012, magari operandone uno snellimento linguistico ed evitando ridondanze.

A tale scopo, anzi, potrebbe recuperarsi qualche spunto dalla disciplina sul certificato di eredità, per certo più asciutta e più snella.

Alcune previsioni potrebbero, anzi, non essere riprodotte, perché inutilmente gravose e perché concepite nella prospettiva della circolazione europea: così è per l'impiego necessario di modelli; così è per taluni contenuti, molto puntuali, di domande e certificato; così è per la durata temporalmente limitata delle copie autentiche del certificato.

Alcune previsioni meriterebbero, invece, di esser utilmente adattate.

Quanto alla competenza per il rilascio, meriterebbe dettare una disciplina rigida, scegliendo ad esempio il luogo di apertura della successione.

Quanto agli effetti del certificato, ne andrebbe operato in modo espresso il necessario coordinamento con la disciplina generale sugli acquisti dall'erede apparente, prevedendo che la buona fede si presume in chi si affida alle risultanze del certificato successorio.

9. Inoltre, saranno opportuni alcuni chiarimenti, pur se ai confini della delega.

In primo luogo, sarà prudente prevedere la pubblicità del certificato successorio nel registro delle successioni, come si immaginava in un disegno di legge mai approvato.

In secondo luogo, sarà opportuno intervenire sui titoli per la trascrizione degli acquisti per causa di morte, attribuendo al certificato successorio questa efficacia.

Anzi, sarà ragionevole attribuire al certificato successorio la natura di titolo esclusivo per l'esecuzione di tali formalità pubblicitarie.

Da ultimo, sarà quanto mai utile estendere la legittimazione a richiederlo anche ai creditori, qui del defunto e/o dell'erede.

10. Dubbia appare, invece, la previsione di quelli che sono stati chiamati “contenuti eventuali”, come la dichiarazione di accettazione dell’eredità o gli accordi per la reintegrazione della legittima.

Si tratta, infatti, di negozi di diritto privato, estranei alla funzione certificatoria, che è tipica del certificato successorio.

11. Da ultimo, sarà necessario provvedere al coordinamento non solo con la legge tavolare, ma anche con leggi speciali, come quella sui masi chiusi o quella sul debito pubblico.

12. Insomma, l’introduzione del certificato successorio appare necessaria per modernizzare l’ordinamento civile e utile per favorire la circolazione di beni e diritti ereditari, ma costituisce per certo una riforma non priva di snodi problematici e difficoltà attuative.

Donde, in particolare, lo stimolo anzitutto a un qualche ampliamento della delega, sì da ricomprendere in modo esplicito le materie prossime, come la disciplina delle regole sull’erede apparente, la pubblicità immobiliare, il registro delle successioni.

1. Dopo l'art. 532 codice civile viene inserito il seguente capo:

<<CAPO VIII - BIS

Del certificato successorio

532-bis Nozione - Gli eredi, i legatari, gli esecutori testamentari e i curatori dell'eredità possono ottenere dall'autorità competente il rilascio di un certificato successorio, il quale attesti la loro qualità e consenta a essi di esercitare i diritti e i poteri di cui sono titolari.

532-ter Legittimazione - Il certificato successorio può essere chiesto congiuntamente o singolarmente da uno o più dei soggetti indicati nel precedente articolo, nonché dai terzi che vi abbiano un legittimo interesse.

532-quater Competenza al rilascio - Il certificato successorio viene rilasciato da un notaio esercente nel circondario dove si è aperta la successione.

532-quinquer Domanda - Se la domanda è fondata su un testamento o altro atto idoneo, il richiedente deve allegare all'istanza il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento o dell'altro atto idoneo.

Se la domanda è fondata sulla successione di legittima, il richiedente deve allegare all'istanza il certificato di morte della persona di cui si tratta e dimostrare il rapporto col defunto su cui si fonda il diritto alla successione.

In ogni caso il richiedente, oltre alle generalità del defunto e proprie, deve indicare, ove possibile, le persone che sarebbero chiamate a succedere per legge, le persone che abbiano diritto a una quota di riserva, eventuali disposizioni testamentarie ulteriori, nonché se pende o no una lite sul diritto a succedere.

532-sexies Esame della domanda - Il notaio verifica i documenti dimessi con la domanda, può indicare le lacune che ravvisa nella domanda, può sentire il richiedente, anche sotto il vincolo del giuramento, e può acquisire d'ufficio le informazioni che ritiene opportune, anche rivolgendosi agli ufficiali dello stato civile e all'ufficio del registro generale dei testamenti.

Se risulta la pendenza di una lite o siano note persone aventi interessi opposti, il notaio può disporre la comparizione in contraddittorio con il richiedente.

Il notaio può disporre, a cura e spese del richiedente, la pubblicazione di un avviso su giornali nazionali ed esteri, invitando gli interessati a fornire ogni informazione utile.

532-septier Rilascio del certificato - Il notaio rilascia senza indugio, con atto pubblico, il certificato successorio, che dovrà contenere quantomeno le seguenti informazioni: generalità del defunto e del beneficiario; elementi sulla cui base il certificato viene rilasciato; titolo della attribuzione; quota ereditaria attribuita a ciascun erede e specificazione dei beni assegnati a ciascun legatario; subordinazione dell'attribuzione a condizioni od oneri; eventuale pendenza di una lite; poteri dell'esecutore testamentario e del curatore dell'eredità.

532-octies Effetti del certificato successorio - Il certificato successorio fa presumere ad ogni effetto la qualità attestata, di erede, di legatario, di esecutore o di amministratore dell'eredità.

Non può essere considerato erede o legatario apparente ai sensi e per gli effetti degli artt. 534 e 2652, n. 7, né possessore in buona fede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 535, né creditore opponente ai sensi dell'art. 1189 chi non sia in possesso del certificato successorio.

Il certificato successorio rappresenta titolo per l'esecuzione delle formalità pubblicitarie relative ai beni compresi nell'asse ereditaria.

532-novies Pubblicità del certificato successorio - Il notaio deve provvedere, senza indugio, a richiedere la iscrizione del certificato di successione nel registro delle successioni conservato dal tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.

532-decies Rettifica, modifica o revoca del certificato - Su richiesta di chiunque abbia un interesse o d'ufficio il notaio che ha rilasciato un certificato successorio provvede alla correzione di errori materiali, nonché alla modificazione o revoca del certificato successorio se risulta successivamente l'inesistenza totale o parziale del diritto a succedere o del potere di amministrare beni ereditari.

532-undicies Reclamo - Nei confronti delle decisioni adottate dal notaio è ammesso reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, nel cui circondario ha sede il notaio che ha adottato la decisione impugnata.

Al procedimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 739 del codice di procedura civile>>>.

2. L'art. 2648 codice civile è sostituito dal seguente:

<<Devono essere trascritti gli acquisti a titolo di successione ereditaria o di legato che abbiano per oggetto i diritti enunciati nei n. 1, 2 e 4 dell'art. 2643 o la liberazione dai medesimi.

La trascrizione dell'acquisto o della liberazione si opera in base a copia autentica del certificato successorio rilasciato dal notaio ai sensi degli articoli 532 *bis* e seguenti>>.

3. L'art. 2660, co. 1, codice civile è sostituito dal seguente:

<<Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare il certificato successorio indicato dall'art. 2648>>.

4. Nell'art. 52, co. 1, della disposizioni per l'attuazione del codice civile dopo "registrati" va aggiunto: <<i certificati successori>>.

Nell'art. 55, co. 1, delle disposizioni per l'attribuzione del codice civile dopo "codice" va aggiunto <<nonché le copie dei certificati successori>>.

5. Sono abrogati gli articoli da 13 a 23 del R.D. 28 marzo 1929, n. 499.

6. L'art. 3, co. 1, R.D. 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

<<chi acquista a titolo di successione ereditaria o di legato la proprietà o un altro diritto reale su beni immobili non può farne iscrivere il trasferimento a suo nome nel libro fondiario se non mediante presentazione al giudice tavolare del certificato successorio rilasciato ai sensi degli artt. 532 *bis* e seguenti del codice civile>>.

7. La locuzione certificato di eredità deve intendersi sostituita, in tutte le leggi vigenti, dalla locuzione certificato successorio.

8. Ove una legge richieda la prova della qualità di erede o di legatario, prevedendo un atto di notorietà o altro mezzo analogo, la disposizione dovrà essere riferita al certificato successorio rilasciato ai sensi degli artt. 532 *bis* e seguenti del codice civile.